



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio comunale. Tale servizio concorre, dunque, a rendere effettivo il diritto allo studio e a facilitare l'accesso alla scuola. Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Misiliscemi, tenendo conto dei seguenti punti:

- conformità alla normativa vigente in materia;
- programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione dei plessi scolastici e ai quartieri urbani;
- economicità, efficacia e efficienza.

ART- 2 (Finalità)

Il servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento e vigilanza potranno essere effettuati mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione potrà eventualmente essere affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale o tramite affidamento a terzi.

Il servizio è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come individuato con D.M. 31 dicembre 1983, e la compartecipazione al suo costo è un atto dovuto.

Il servizio è fornito dall'Amministrazione Comunale solo a richiesta dell'utente, da e per le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado del territorio comunale.

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, provvede all'erogazione del servizio, articolando lo stesso con un percorso di andata e ritorno secondo il calendario scolastico dal lunedì al venerdì, e nel contempo, per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione a iniziative didattiche educative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, attività turistiche culturali, purché autorizzate dal Dirigente scolastico e compatibili con le esigenze del servizio ordinario.

ART. 3 (Area di utenza)

Per l'ammissione al servizio occorre essere:

1. alunni residenti iscritti presso le scuole: Primaria e/o Secondaria di 1° grado del Comune di Misiliscemi, Nel caso di domanda del servizio per utenti non residenti nel comune di Misiliscemi, il servizio potrà essere garantito solo se non crea disfunzioni organizzative e comunque in coda alle domande per utenza naturale, previa valutazione del Responsabile del Servizio in merito alla validità delle ragioni adottate.

ART. 4 (Accompagnamento)

Il servizio di accompagnamento è previsto per tutti i bambini sia per il viaggio di “andata” che di “ritorno” casa/scuola.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini sul mezzo di trasporto e nelle operazioni di salita, discesa e consegna del minore, esclusivamente nei punti di raccolta individuati quali fermate scuolabus, in modo da ridurre al minimo la distanza da percorrere tra la fermata e l'abitazione, limitando per quanto possibile gli attraversamenti pedonali e comunque sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati.

ART.5 (Funzionamento)

Il funzionamento del servizio è assicurato dal Comune di Misiliscemi, tenendo conto dei piani organizzativi e di eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola e dalla Direzione Scolastica.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- privilegiare la domanda di utenza dei residenti;
- fissare i tragitti e i punti di fermate tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze degli utenti e della sicurezza stradale;
- i tempi di percorrenza del servizio sono garantiti di efficacia ed efficienza attraverso un adeguamento ai differenti orari d'ingresso ed uscita degli alunni dietro accordi con la Direzione Scolastica.

Qualora si dovessero verificare scioperi del personale addetto al servizio o del personale scolastico o di aperture o chiusura anticipate della scuola per assemblee sindacali, per cui le entrate o uscite presso le sedi scolastiche fossero anticipate e/o posticipate, il servizio non verrà garantito, se non in casi eccezionali e previa disponibilità di mezzi e personale. In ogni caso ne verrà data informazione agli utenti.

IL SERVIZIO

ART. 6 (Domanda d'iscrizione)

Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono confermarlo, entro e non oltre il 31 AGOSTO di ogni anno utilizzando l'apposito modulo che sarà disponibile ai potenziali utenti presso gli Uffici Comunali e sul sito istituzionale del Comune di Misiliscemi, affinché si possa procedere agli adempimenti necessari per l'erogazione del servizio e stabilire sulla base delle domande pervenute, i percorsi, gli orari e le fermate. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.

Qualora le domande pervenute dovessero essere superiori alla capienza, verrà data priorità alla data di presentazione della domanda.

Per le domande in esubero sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.

Il presente regolamento sarà disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del comune www.comune.misiliscemi.tp.it

ART. 7 (Domanda d'iscrizione al servizio incompleta)

Qualora la domanda pervenga mancante dell'indicazione di un elemento in essa previsto, ritenuto essenziale, l'ufficio preposto del Servizio Trasporto del Comune di Misiliscemi, se ritenuto necessario, deve richiederne l'integrazione.

La domanda non sarà accolta se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera riguardante l'inadempienza, non sia pervenuto quanto richiesto.

Qualora la domanda d'iscrizione al servizio trasporto scolastico pervenga oltre la data stabilita, si farà riferimento al successivo art. 9.

ART. 8 (Tariffe di contribuzione)

La Giunta Comunale fissa le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere.

Nel determinare l'entità delle tariffe si terrà conto dell'ISEE.

La quota di compartecipazione del trasporto deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di utilizzo, dal tragitto, dal numero di corse effettuate e dall'utilizzo giornaliero del servizio (senza distinzione tra andata e ritorno e tragitto di sola andata o solo ritorno).

La tariffa dovuta dovrà essere corrisposta mensilmente in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese secondo le modalità indicate nel modello pubblicato sul sito dell'ENTE.

In caso di cessazione dall'utilizzo del servizio durante l'anno scolastico, è richiesta una comunicazione tempestiva da inoltrare al competente ufficio comunale; in ogni caso la cessazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione al protocollo dell'Ente.

In caso di mancata disdetta per iscritto, l'utente è tenuto a pagare l'intera quota dovuta dall'atto di iscrizione sino al termine del calendario scolastico.

Le tariffe applicabili in base al reddito ISEE, come disposto dalla Giunta Comunale, stabiliscono esonero solo per i richiedenti residenti.

I non residenti non hanno diritto ad esonero pertanto dovranno corrispondere la quota massima.

In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione, in tutto o in parte, nei termini indicati nei commi precedenti, si procederà all'avvio delle procedure di riscossione previste dalla Legge.

ART. 9 (Iscrizione nel corso dell'anno)

Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà ad ammissione su accertata disponibilità del posto, tenendo conto delle priorità indicate nell'art. 6 e purché non comporti sostanziali modifiche agli orari, itinerari e fermate stabilite nella programmazione annuale.

ART. 10 (Rimborso di tariffe pagate)

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso d'impossibilità a eseguire il servizio per un periodo inferiore a quindici giorni, per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione del servizio su richiesta dell'utente prima della fine dell'anno scolastico se non per motivo di trasferimento.

ART. 11 (Sospensione del Servizio)

Il servizio di trasporto scolastico potrebbe essere sospeso per cause di forza maggiore e in casi eccezionali quali le avverse condizioni atmosferiche e/o calamità naturali.

ART. 12 (Determinazione fermate e orari)

I punti di raccolta per la salita e la discesa, i percorsi vengono definiti ogni anno in base alle richieste ed esigenze degli utenti. Sarà cura dell'amministrazione comunale provvedere alla comunicazione di variazioni temporanee del percorso a causa di lavori e/o impedimenti della rete stradale.

Non saranno realizzate fermate personalizzate.

ART. 13 (Luoghi orari e sicurezza nei luoghi di fermata)

Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, possibilmente al di fuori della sede stradale, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

I tempi di fermata dello scuolabus solo quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa, per evitare rischi e pericoli di sicurezza, ai danni dei ragazzi.

Durante lo stazionamento degli alunni alle fermate, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, da situazioni di potenziale pericolo.

Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

È responsabilità del genitore o del suo delegato, essere puntualmente presenti alle fermate e, nel caso la fermata coincida con l'abitazione, essere presente all'esterno della stessa almeno 5 minuti prima dell'arrivo.

dello scuolabus per vigilare sul ritorno dei ragazzi nelle abitazioni e sulla loro salita nell'automezzo assicurando quindi la loro presenza anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso.

Ove il genitore o suo delegato maggiorenne fosse impossibilitato a prendere il ragazzo, dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio comunale e comunque, in assenza dei genitori, l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso il plesso scolastico o altra struttura all'uopo individuata dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata ai genitori, dove un genitore o suo delegato dovrà prelevare, fornendo motivazione di tale mancanza, qualora non lo avesse già fatto preventivamente.

SOGGETTI

ART. 14 (Norme di comportamento)

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto:

- appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
- gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus;
- stare in piedi durante la marcia e le manovre dello scuolabus;
- abbandonare i propri effetti all'intero dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, e mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
- tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà, cui viene richiesto il risarcimento del danno.

È fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dello scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate all'orario previsto. L'autista non è tenuto a segnalare l'arrivo o la fermata dello scuolabus tramite segnale acustico.

ART. 15 (Responsabilità tutori degli alunni)

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'intero del mezzo di trasporto.

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

ART. 16 (Segnalazioni comportamento scorretto degli alunni)

Gli autisti dello scuolabus sono tenuti al rispetto dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere ad un moderato richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto, compatibilmente e subordinatamente alla funzione della guida.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto al Responsabile del Servizio, il quale avvertirà la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si provvederà, previa comunicazione alla famiglia, alle sospensioni del servizio per cinque giorni consecutivi. Qualora tale comportamento non idoneo non cessasse, potrà essere disposta l'espulsione dell'alunno dal servizio, senza rimborso della tariffa versata.

Art 17 (Assicurazioni)

L'amministrazione curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli autisti siano coperti da idonea polizza assicurativa, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti degli autisti per danni connessi allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, salvo quelli derivanti da condotta dolosa degli autisti stessi.

ART. 18 (Uscite scolastiche)

I trasporti in favore di scolaresche delle scuole di cui all'art 1, che intendano effettuare uscite di studio nell'ambito del territorio comunale e in località poste a breve distanza, che non pregiudichino, a causa della durata del servizio, la normale ottemperanza a garantire i tradizionali servizi, potranno essere effettuate previa richiesta espressa del Dirigente Scolastico, se autorizzate dal Responsabile del Servizio competente. Nel caso di molteplici uscite didattiche in corso d'anno, la Direzione della scuola – al fine di permettere una programmazione del servizio scuolabus evitando sovrapposizioni e disservizi – sarà tenuta a redigere quadrimestralmente un piano globale di massima delle uscite, da presentare all'Ufficio di competenza. Resta salva la possibilità di apportare cambiamenti al programma annuale, con comunicazione scritta non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'uscita programmata. Sarà consentita l'uscita dello scuolabus fuori comune a seconda della disponibilità della giornata.

ART. 19 (Dati Personali)

Il Comune di Misiliscemi utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione alla sola organizzazione del Servizio Trasporto Alunni.

ART. 20 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Trapani.

ART. 21 (Norma finale)

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio comunale.